



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali*

**Delibera n. 18/352**

(Seduta del 6 dicembre 2018)

**LA COMMISSIONE**

su proposta del Prof. Alessandro Bellavista, Commissario delegato per il settore;

**PREMESSO CHE**

con deliberazione del 16 febbraio 2017, n. 17/31, veniva ribadito che, per quanto attiene al servizio pubblico di trasporto aereo svolto nel territorio nazionale, l'attività posta in essere dai vettori stranieri rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, di cui alla delibera n. 14/387, del 13 ottobre 2014 – G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014;

con la stessa deliberazione, veniva chiarito che agli scioperi proclamati in Ryanair da Organizzazioni sindacali italiane devono applicarsi le disposizioni relative al preavviso minimo (articolo 4), alla revoca tempestiva (articolo 6) e alla durata massima delle azioni di sciopero (articolo 7);

nella stessa seduta, è stato precisato che nelle ipotesi in cui Ryanair non effettui alcuna comunicazione all'utenza sull'impatto dello sciopero proclamato dall'Organizzazione sindacale o escluda espressamente qualunque impatto e, invece, derivino pregiudizi nei confronti degli utenti in occasione di astensioni collettive proclamate per il personale dipendente, la Commissione procederà alla valutazione del comportamento aziendale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

in data 14 agosto 2018, veniva stipulato tra Ryanair e l'Associazione professionale Anpac il Contratto collettivo di lavoro per i Piloti del vettore irlandese basati in Italia;

in data 17 ottobre 2018, veniva stipulato tra Ryanair e le Associazioni professionali Anpac e Anpav e l'Organizzazione sindacale Fit Cisl il Contratto collettivo di lavoro per gli Assistenti di Volo del vettore irlandese basati in Italia;

in occasione degli scioperi del 25 luglio 2018 e del 28 settembre 2018, proclamati dalle Organizzazioni sindacali Filt Cgil e Uil Trasporti, alcuni collegamenti schedulati nelle fasce orarie 7,00-10,00 e 18,00-21,00 non sono state operati dal vettore irlandese per effetto dell'adesione agli scioperi da parte del Personale Navigante;

conseguentemente, nella seduta del 13 settembre 2018, veniva rilevata l'opportunità di procedere alla revisione dei contenuti della deliberazione assunta nel 2017 e, al fine di valutare i contenuti del provvedimento correttivo da adottare, si procedeva alla convocazione di un incontro con la Società Ryanair;

in data 8 novembre 2018, si svolgeva il suddetto incontro nel corso del quale la Commissione informava il vettore irlandese della decisione assunta nella seduta del 13 settembre 2018, invitandolo a fornire rassicurazioni in ordine alla garanzia delle prestazioni indispensabili in occasione di future azioni sindacali;

in data 28 novembre 2018, perveniva il riscontro del vettore irlandese all'esito di tale audizione;

### **RITENUTO**

per le motivazioni indicate in premessa ed all'esito dell'istruttoria, che l'applicazione, in caso di sciopero proclamato da Organizzazioni sindacali/Associazioni professionali italiane nei confronti del personale dipendente della Società Ryanair, delle sole disposizioni relative al preavviso minimo, alla revoca tempestiva e alla durata massima non appare più idoneo a garantire un equo contemperamento tra il diritto di sciopero e gli altri diritti degli utenti costituzionalmente tutelati;

### **CONSIDERATO CHE**

Ryanair, con nota del 28 novembre 2018, ha assicurato il proprio impegno *“a garantire i servizi pubblici essenziali durante ogni futuro sciopero pianificato in Italia, come da Regolamento provvisorio”* con particolare riferimento ai *“voli entro le fasce orarie garantite dalle 7,00 alle 10,00 di mattina e dalle 18,00 alle 21,00 di sera, insieme a qualsiasi volo suggerito da ENAC”*;

### **DELIBERA**

di revocare la delibera n. 17/31 del 16 febbraio del 2017 e di ritenere integralmente applicabile, in caso di scioperi proclamati nei confronti della Società Ryanair, la disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni e la Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, di cui alla delibera n. 14/387, del 13 ottobre 2014 – G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014;

### **PRESO ATTO**

del mutato contesto nel quale l'azienda, per la prima volta, ha riconosciuto Organizzazioni sindacali/Associazioni professionali italiane quali interlocutrici per le proprie relazioni industriali, giungendo, nel corso del 2018, alla sottoscrizione di Contratti collettivi di lavoro per i Piloti e gli Assistenti di Volo basati in Italia;

**DELIBERA, ALTRESI',**

di non adottare, allo stato, alcun ulteriore provvedimento;

**AUSPICA**

il proseguimento di un confronto costruttivo tra le parti, in un sistema di efficienti relazioni industriali, al fine di pervenire alla definizione di regole il più possibile condivise;

**DISPONE**

la trasmissione della presente delibera a Ryanair, ad Enac, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporto Aereo, Usb Lavoro Privato, Anpac e Anpav, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.13, comma 1, lett. n), della legge n.146 del 1990, e successive modificazioni;

**DISPONE, ALTRESI',**

la pubblicazione della presente delibera sul proprio sito internet.